

BOZZA VERBALE DI ACCORDO

Art. 22, D.L n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, così come modificato dall'art. 70, D.L. n. 34/20
per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

Il giorno del mese di 25 Giugno dell'anno 2020 si sono confrontati in modalità telematica:

– l'azienda SAMSONITE S.p.A, con sede legale in Milano, via S. Andrea n° 7, P.IVA 05955950158, rappresentata dal Direttore Generale Dottoressa Elisabetta Stucchi e dalla Responsabile del Personale, Sig.a Marilù Vicari, assistite dall'Avvocato Marilena Ferramosca dello Studio Associato Pagani di Milano

e

– Filcams CGIL rappresentata dal Dr Joice Moscatello
– Fisascat CISL rappresentata dal Dr Dario Campeotto
– Uiltucs rappresentata dal Dr Emilio Fagnoli



Premesso che

- 1) In data 26 marzo 2020 l'azienda ha inoltrato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la comunicazione di richiesta della Cassa Integrazione in Deroga ai sensi dell'art. 22 del DL n° 18 del 17 marzo 2020 con causale "emergenza Covid- 19" :
- 2) il Ministero con Decreto n° 0105557 del 25 marzo 2020 ha autorizzato la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i dipendenti Samsonite per il periodo dal 12 marzo al 13 maggio 2020 (10 giugno 2020 per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna);
- 3) con DPCM del 10 aprile 2020 (rubricato "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 'Covid-19') il Governo ha decretato l'allungamento delle misure restrittive del cosiddetto "lockdown" causato dall'emergenza "Coronavirus" fino al 3 maggio 2020 per tutte le attività industriali e commerciali, salvo alcune eccezioni;
- 4) con DPCM 26 aprile 2020 il governo ha decretato l'allungamento della chiusura delle attività di commercio al dettaglio in cui opera l'azienda sino alla data del 17 maggio 2020;
- 5) i provvedimenti di cui sopra hanno imposto l'adozione di particolari misure di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei punti vendita al dettaglio (regole sul distanziamento sociale);
- 6) il Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio) prevede la possibilità per le aziende di richiedere un ulteriore periodo di cassa integrazione in deroga non superiore a cinque settimane con la causale "COVID-19 nazionale", subordinato all'effettivo completamento della fruizione delle prime nove settimane di integrazione salariale originariamente prevista dal DL 18/20;
- 7) l'azienda ha usufruito delle nove settimane di integrazione salariale per il periodo dal 12 marzo 2020 al 13 maggio 2020 (10 giugno 2020 per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna);
- 8) le Parti hanno esaminato la situazione aziendale, verificando che:
 - l'azienda ha riaperto gradualmente i propri punti vendita al dettaglio tra il 18 maggio e il 3 giugno, fatta eccezione di due punti vendita;
 - l'attività svolta nei punti vendita è significativamente ridotta rispetto alla situazione pre-Covid, in termini di orario di apertura dei punti vendita, di affluenza di clienti e di personale presente nei punti vendita (anche nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale) nonché di ricavi generati;
 - l'attività dei propri clienti wholesale è ripartita a ritmi lenti a decorrere dal 18 maggio 2020;
 - la ripresa di tutte le attività gestionali ed amministrative a supporto del business, incluse le attività degli uffici design, sviluppo prodotto e marketing, nonché dei rapporti lavorativi con la Casamadre Europea Belga stanno ripartendo lentamente in funzione della ripresa delle attività commerciali,
 - il core business della azienda, costituito dal mercato della valigeria e dell'articolo da viaggio, è fortemente legato al traffico aereo ed al turismo, settori che hanno subito e subiranno una significativa contrazione di fatturato anche nei prossimi mesi,

- 9) Le predette conseguenze economiche negative hanno reso necessaria la prosecuzione della sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato nei punti vendita diretti e presso terzi





(Rinascente e città del Vaticano) per n° 207 lavoratori sino alla data di riapertura dei punti vendita, nonché una riduzione della normale attività lavorativa nelle settimane successive alla riapertura dei punti vendita, nonché la prosecuzione della riduzione dell'attività lavorativa del personale occupato presso gli uffici per n° 59 lavoratori, per un numero complessivo di 266 lavoratori, su un organico ad oggi di 273 unità.


Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) la Società farà ricorso alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del DL n. 18/2020, come modificato dall'art. 68, D.l. n. 34/20 e dal D.L. n. 52/20 per ulteriori 5 + 4 settimane, avendo completamente fruito delle 9 settimane (13 settimane nel caso dei punti vendita ubicati nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) spettanti ai sensi del citato art. 22.
- c) La cassa integrazione in deroga per n. 266 lavoratori dipendenti decorrerà per le 5 settimane dal 15 giugno 2020 al 19 Luglio 2020 per tutte le Unità ubicate nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, e dal 18 maggio 2020 al 21 giugno 2020 per le Unità aziendali ubicate nelle restanti Regioni.
- d) La cassa integrazione in deroga verrà attuata con le seguenti modalità:
- relativamente ai punti vendita, la sospensione sarà a zero ore limitatamente al periodo di chiusura degli stessi per effetto delle ordinanze sopra citate, nonché a zero ore a rotazione nel successivo periodo di apertura, nell'ambito delle esigenze organizzative e produttive aziendali
 - per quanto concerne la sede di Saltrio e tutte le altre sedi operative, la sospensione sarà a zero ore a rotazione nell'ambito delle esigenze organizzative e produttive aziendali.
- e) Le Parti concordano che – ferma restando la fruizione in via continuativa delle 2 settimane di ferie per la pausa estiva - nei giorni dal 14 maggio al 16 maggio e dall'11 giugno al 13 giugno, la Società farà fruire ai dipendente le ferie, dando priorità a quelle maturate entro il 31.12.2019 e solo in caso di esaurimento di detto monte ore a quelle maturate nel 2020.
- f) Per quanto concerne le ulteriori 4 settimane di cigd, introdotte dal D.L. n. 34/20, le Parti concordano che le stesse verranno fruito, per quanto concerne:
- i punti vendita ubicati nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, dal 20 Luglio al 2 Agosto p.v. e nelle prime 2 settimane di settembre p.v.
 - i punti vendita ubicati nelle altre Regioni, dal 22 Giugno p.v. al 19 Luglio p.v.
- g) Gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione verranno anticipati dalla Società ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 148/15;
- h) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.

Firme


Samsonite S.p.A.


Filcams CGIL


Fisascat CISL

Fisascat CISL

Uiltucs -UIL

